RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 125/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

Il ricorrente, che fino al 31 luglio 1981 era commesso di grado C 2 presso la Corte di giustizia, è stato nominato assistente aggiunto di grado B5 a decorrere dal 1° agosto 1981. Attualmente è inquadrato nel grado B4, terzo scatto.

Il 12 novembre 1981, il ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, aveva presentato un reclamo avverso la sua nomina ad assistente aggiunto e la concessione di un'indennità differenziale pari alla differenza tra la remunerazione netta nel vecchio inquadramento al grado C 2 e quella del suo inquadramento nel grado B 5 facendo presenti le incidenze finanziarie negative di questa decisione, rispetto alla sua situazione precedente. Il reclamo era stato respinto dal presidente della Corte il *5 febbraio 1982.* Nella motivazione di questa decisione il presidente sottolineava che l'art. 46 dello statuto non poteva applicarsi all'ipotesi del ricorrente e che non vi era alcun fondamento giuridico che potesse giustificare la concessione di un'indennità differenziale tenendo conto di una carriera fittizia nel vecchio grado dell'interessato.

Il 12 luglio 1983, il ricorrente aveva presentato domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto onde ottenere la revisione del modo di calcolo della sua indennità differenziale in base ad una carriera fittizia compiuta nel grado C 2. Questa domanda era stata respinta con decisione del presidente della Corte dell'*8 novembre 1983,* nella quale il presidente dichiarava che la scadenza del termine d'impugnazione non poteva venir aggirata mediante la presentazione di una domanda mirante ad ottenere una nuova decisione nel merito della controversia.

A seguito di quest'ultima decisione, si era avuto un nutrito scambio di lettere tra il ricorrente e il presidente della Corte tra il 29 novembre 1983 e il 5 agosto 1986. Queste comunicazioni vertevano sull'iniziativa del ricorrente mirante ad ottenere un riesame delle decisioni precedenti, in particolare alla luce della sentenza della Corte del 29 gennaio 1985 (Michel/Commissione, causa 273/83, Racc. 1985, pag. 347). In questa sentenza la Corte aveva stabilito che « l'inquadramento nello scatto del dipendente che passa da una categoria ad un'altra deve essere basato sui principi stabiliti dall'art. 46, non già su quelli dell'art. 32, comma 2».

Le varie risposte fornite dal presidente della Corte ai solleciti del ricorrente consistevano sostanzialmente nel richiamarsi alle due decisioni amministrative del 5 febbraio 1982 e dell'8 novembre 1983 e nel constatare la scadenza dei termini d'impugnazione giurisdizionale nonché l'indole definitiva della decisione relativa all'inquadramento del ricorrente.

Il 10 aprile 1986 il presidente della Corte, in veste di autorità che ha il potere di nomina, adottava una decisione generale relativa all'inquadramento e alla remunerazione dei dipendenti che, in esito ad un concorso, passano ad una categoria superiore. Questa decisione, che veniva comunicata al perso-

* Lingua processuale: il francese.

nale della Corte il 26 marzo 1987, dichiara alla lettera B (« Indennità differenziale ») quanto segue:

« Se la remunerazione relativa al grado e allo scatto del dipendente nella categoria superiore è inferiore a quella che gli veniva corrisposta nel grado e scatto che occupava prima del passaggio alla categoria superiore, gli sarà corrisposta un'indennità differenziale.

In passato questa indennità si riassorbiva man mano che venivano concessi aumenti di stipendio in correlazione con la nuova classificazione.

In futuro, l'indennità terrà conto del progresso automatico dello scatto nel grado della vecchia categoria e degli adeguamenti di stipendio relativi al vecchio inquadramento (art. 65, nn. 1 e 2, dello statuto).

Il provvedimento contemplato alla lett. B entra in vigore dal 1° marzo 1986 e si applica in modo non retroattivo a tutti i dipendenti che, a questa data, soddisfacevano alle condizioni ivi contemplate, anche se la data della loro nomina in una categoria superiore è anteriore al 1° marzo 1986. »

Nel reclamo del 5 agosto 1986, presentato a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, il ricorrente contestava la data del 1° marzo come data d'entrata in vigore della decisione generale del presidente della Corte del 10 aprile 1986 e chiedeva che questa decisione venisse applicata a tutti i dipendenti non a decorrere dal 1° marzo 1986, bensì a decorrere dalla data di nomina di ciascun dipendente interessato nella categoria superiore, o, quantomeno, a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Nella decisione con la quale si respinge questo reclamo, del 30 gennaio 1987, la Corte sosteneva, in sostanza, che non vi era alcun obbligo imposto dalla legge di fissare una data diversa, retroattiva, per l'entrata in vigore della decisione generale del presidente della Corte del 10 aprile 1986.

Con l'atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1987 il ricorrente chiede:

— che sia dichiarato ricevibile il presente ricorso;

— che sia annullata la decisione con cui viene respinto il reclamo ad opera della commissione della Corte in data 30 gennaio 1987;

— la declaratoria che al ricorrente spetta l'indennità differenziale con effetto retroattivo a decorrere dal giorno della sua nomina nel grado B 5;

— la declaratoria che il ricorrente è autorizzato a fruire di una retrodatazione per quel che riguarda l'anzianità di scatto e di grado, rispettivamente, a decorrere dalla sua promozione al grado B 5;

— la declaratoria che in ogni caso al ricorrente spetta l'indennità differenziale destinata a compensare la differenza tra lo stipendio del suo ex grado C 2, scatto 5 e lo stipendio relativo al grado B 4, scatto 2 e decorrere dal 1° febbraio 1985;

— la condanna della Corte di giustizia a corrispondergli interessi di mora pari all'8% annuo sulle somme corrispondenti alle differenze di stipendio;

— la riserva a favore del ricorrente del diritto di presentare qualsiasi offerta di prova.

Con memoria depositata il 6 maggio 1987 la Corte di giustizia ha eccepito, conformemente all'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, l'*irricevibilità* del ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di limitare la fase orale all'esame dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta senza procedere all'esame del merito e senza adottare misure istruttorie preliminari.

II — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Corte di giustizia* sostiene che il ricorso mira a rimettere in questione la decisione di nomina del ricorrente del 13 agosto 1981 nel grado B5 nel punto in cui stabiliva, secondo determinate modalità, l'indennità differenziale. Dato che il ricorrente non ha presentato ricorso avverso detta decisione in esito alla reiezione del suo reclamo del 5 febbraio 1982 la presente domanda sarebbe tardiva e quindi irricevibile.

La Corte di giustizia osserva inoltre che il carattere definitivo della decisione di nomina del ricorrente nel punto in cui, fissa secondo determinate modalità, l'indennità differenziale non puo' venir messa in questione in seguito alla sentenza della Corte del 29 gennaio 1985. Infatti, emerge dalla giurisprudenza della Corte che gli effetti giuridici di una sentenza relativa all'annullamento di un atto amministrativo toccano solo le persone interessate direttamente dall'atto in questione. Una sentenza della Corte non puo' costituire un fatto nuovo nei confronti di altri dipendenti che possa conferire loro la facoltà di chiedere all'amministrazione un riesame delle decisioni ormai divenute definitive.

Il *ricorrente* ribatte che il fatto nuovo che incide sulla sua situazione amministrativa è costituito non già da questa sentenza, ma dalla decisione generale del presidente della Corte.

Il ricorrente sostiene inoltre che non è solo la situazione relativa alla sua carriera precedente che viene pregiudicato dalla decisione in questione, ma soprattutto la sua situazione presente e futura sicché il ricorso risulta ricevibile.

K. Bahlmann
giudice relatore